

LA FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI O.N.L.U.S.

- VISTO il D.M. 03.04.2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001) che stabilisce ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11.07.1980 n. 382, l'equipollenza con titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle Università italiane per i diplomi di perfezionamento scientifico in *Filologia e letteratura latina medievale* rilasciati dalla Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S.;
- VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*) ed in particolare l'art. 22 recante disposizioni in materia di *Assegni di ricerca*;
- VISTO il D.M. 09.03.2011 n. 102, che ha stabilito l'importo minimo annuo degli assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010, determinato in una somma pari a € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;
- VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, emanato dalla Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. in data 18.03.2013, ed approvato dal suo Consiglio Direttivo in data 10.04.2013;
- VISTA la delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. del 17.09.2013 in merito all'istituzione di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi sull'argomento "I manoscritti della Bibbia in volgare italiano: catalogo di una tradizione testuale";

EMANA

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
N. 1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA**
(ai sensi dell'art. 22, L. 240/2010)

Art. 1 – Descrizione

È indetta una selezione per **titoli** e **colloquio** per il conferimento di **n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca** presso la Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S., con sede in Firenze Via Montebello n. 7.

La sede, la durata, l'importo, il settore scientifico disciplinare, il responsabile scientifico, la struttura a disposizione del vincitore ed il programma dell'assegno di ricerca sono di seguito specificati:

FONDAZIONE
EZIO FRANCESCHINI
O.N.L.U.S.

Settori scientifico-disciplinari:	Area 10 – Scienze dell'antichità, filologico letterarie e storico artistiche S.S.D.: L-FIL-LET/09
Responsabile scientifico:	Prof. Lino Leonardi
Titolo:	I manoscritti della Bibbia in volgare italiano: catalogo di una tradizione testuale
Obiettivo della ricerca:	Il programma di ricerca di riferimento riguarda lo studio sulla tradizione manoscritta della Bibbia in volgare, all'interno del quale si individuano i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none">• perfezionamento del catalogo dei manoscritti biblici in italiano (sec. XIII-XV);• allestimento del data-base informatico relativo;• lavori preparatori all'edizione critica del volgarizzamento del Vangelo di Matteo.
Importo lordo:	€ 19.395,00 (euro diciannovemilatrecentonovantacinque/00)
Durata:	12 mesi (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014)

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente bando:

- a) possesso di un diploma di laurea quadriennale in Lettere (o lauree equipollenti e equiparate) o di laurea specialistica o magistrale con indirizzo filologico-letterario o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla anzidetta laurea italiana ai soli fini dell'ammissione alla selezione da parte della Commissione giudicatrice;
- b) per coloro che sono cittadini in un paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, di aver richiesto ovvero di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando (tale requisito non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione); il mancato possesso del permesso di soggiorno alla stipula del contratto determina la decadenza del diritto alla sottoscrizione stessa;
- c) possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca descritta nell'art. 1;
- d) comprovata capacità di gestire in autonomia progetti di ricerca specialistici in ambito filologico letterario per il medioevo romanzo, pluriennale esperienza di attività di ricerca presso enti e istituzioni italiani o stranieri;

Il dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno.

Art. 3 – Domanda di partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1), consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al **Presidente della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S., Via Montebello n. 7, 50123 Firenze (Italia)**, specificando sul plico «Domanda di partecipazione al bando di selezione per assegno di ricerca dal titolo “I manoscritti della Bibbia in volgare italiano: catalogo di una tradizione testuale”». La domanda dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 dicembre 2013**.

Per quanto concerne la spedizione tramite posta, saranno ammesse solo le domande **pervenute** entro il termine sopra indicato; non sarà pertanto presa in considerazione la data di spedizione.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma alla domanda stessa dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (vedi più avanti).

Nella domanda il candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità:

- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli effetti della selezione (specificando il Codice di Avviamento Postale e, se possibile, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail);
- di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 2 del bando, di essere a conoscenza di tutte le limitazioni e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 7 del bando stesso;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda.

Alla domanda i candidati devono allegare:

- un *curriculum* scientifico-professionale, datato e sottoscritto dal candidato, che dimostri competenze utili per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione al progetto di ricerca (inserire l'elenco di titoli e pubblicazioni che deve essere datato e sottoscritto dal candidato);
- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento.

La Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali.

I candidati potranno provvedere, entro tre mesi dall'espletamento della selezione, al recupero, a proprie spese, delle eventuali pubblicazioni allegate alla domanda; trascorso il periodo indicato la Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni.

Art. 4 – Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione

La Commissione giudicatrice, designata, alla chiusura del bando, dal Consiglio Direttivo della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. e nominata con disposizione del Presidente, è composta di almeno tre membri esperti della materia, tra i quali il Responsabile scientifico della ricerca. La Commissione, in ogni caso, può avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni alla Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S.

I criteri di valutazione sono predeterminati dalla stessa Commissione.

Le prove di selezione tenderanno ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca dei candidati. Esse consisteranno:

- nella valutazione comparativa del curriculum scientifico-professionale e dei titoli presentati;
- in un colloquio orale concernente la discussione dei titoli e l'approfondimento degli argomenti di rilievo scientifico per il programma di ricerca descritto all'art. 1.

La data del colloquio è fissata per il giorno **17 dicembre 2013 alle ore 15.30 presso** la sede della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S.

Il punteggio complessivo è pari a 60 punti così suddivisi:

- 30 punti per la valutazione del curriculum e dei titoli;
- 30 punti per il colloquio orale.

Il punteggio finale è dato dalla somma delle due valutazioni. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito nella prima valutazione un punteggio almeno pari a 18 punti. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21/30.

Al termine dei lavori la Commissione formula apposita graduatoria sulla base del punteggio finale dei candidati che hanno superato entrambe le prove di selezione.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

La graduatoria viene pubblicata sul sito della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S.

Art. 5 – Conferimento dell'assegno di ricerca

Il Presidente della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. provvede all'approvazione degli atti della selezione e alla nomina del vincitore. Al candidato utilmente collocato nella graduatoria verrà data comunicazione scritta del conferimento dell'assegno.

Il conferimento dell'assegno è formalizzato previa stipula di un contratto di diritto privato tra la Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale, il quale viene convocato per la sottoscrizione dell'accordo.

In caso di rinuncia dell'avente diritto, prima che questi abbia iniziato l'attività di ricerca, subentra il candidato successivo nella graduatoria degli idonei.

Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate.

Art. 6 – Obblighi del titolare dell'assegno

Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere gli impegni stabiliti dal contratto individuale e dal *Regolamento per gli Assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010* (emanato dalla Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. il 18 marzo 2013) pena la decadenza del contratto.

I compiti del titolare dell'assegno, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del Responsabile scientifico, il quale verificherà l'attività svolta. I compiti assegnati devono prevedere una specifica attività di ricerca.

Alla conclusione dell'assegno di ricerca, il titolare dovrà presentare al Comitato Scientifico della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico. La relazione approvata dal Comitato Scientifico sarà trasmessa al Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Incompatibilità e divieto di cumulo

Non possono essere titolari di assegni, sono pertanto automaticamente esclusi dalla selezione:

- il personale di ruolo delle università italiane, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);
- i dipendenti delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
- coloro che svolgono/hanno svolto attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 L. 240/2010, presso qualsiasi ente, per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i quattro anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi quattro anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente o un componente del Consiglio Direttivo o del Comitato Scientifico o del Collegio dei Sindaci della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S.; tale condizione deve essere espressamente dichiarata nella domanda di ammissione alla selezione.

Il divieto di cumulo è applicato ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L. 240/2010 ("La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.").

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero.

L'assegno, di cui al presente bando non può infine essere cumulato:

**FONDAZIONE
EZIO FRANCESCHINI
O.N.L.U.S.**

- con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari;
- con altri analoghi contratti di collaborazione di ricerca, neppure in altre sedi universitarie.

Art. 8 – Risoluzione, recesso

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. da parte del titolare dell'assegno.

In caso di recesso dal contratto, l'assegnista è tenuto a darne un preavviso pari a non meno di due mesi.

In caso di rinuncia all'assegno di ricerca prima dello scadere di un anno dal conferimento, il titolare è tenuto a restituire alla Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. l'importo corrispondente a due rate mensili di assegno.

Il pagamento dell'ultimo rateo dell'assegno sarà commisurato al tempo effettivo di attività svolta, salvo ulteriori recuperi di somme non dovute.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine comunicato, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento, salvo ragioni di salute, e non inizino immediatamente la propria attività. In tal caso, e solo in questo caso, verrà convocato il successivo degli idonei. È prevista la possibilità per motivate ragioni, che il vincitore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra, il rinvio dell'inizio dell'attività non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Presidente della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S.

Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Costituisce causa di perdita della titolarità dell'assegno la valutazione negativa sull'attività svolta, adeguatamente articolata, effettuata dal Responsabile scientifico e approvata con delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S.

All'assegno, di cui al presente bando, si applicano in materia fiscale e previdenziale le disposizioni di cui all'art. 22, comma 6, della Legge 240/2010.

Per quanto riguarda i rischi da infortuni la Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. provvede alla copertura assicurativa.

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 240/2010 e nel *Regolamento per gli Assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010*, emanato dalla Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. il 18 marzo 2013.

Art. 9 – Dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e per la finalità della presente

FONDAZIONE
EZIO FRANCESCHINI
O.N.L.U.S.

selezione e saranno oggetto di trattamento svolto – con o senza l'ausilio di sistemi informatici – nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. e per essa il suo legale rappresentante. Il responsabile del trattamento dei dati personali è Lucia Brundi.

Per maggiori informazioni e per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i candidati interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti:

Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S.
via Montebello, 7
50123 Firenze
Tel. 055-2049749; Fax 055-2302832; e-mail: segreteria@fefonlus.it

Firenze, 22 novembre 2013

Il Presidente
della Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S.
Dott. Mario Piccinini

